

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2557 del 28/05/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA METALSIDER 2 S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI (ZINCO), COMPRESI I PRODOTTI DI RECUPERO (AFFINAZIONE, FORMATURA IN FONDERIA) SITO IN VIA VILLAVARA N.15 A VILLAVARA DI MODENA. (RIF.INT. N. 29/02077140354) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2641 del 28/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA METALSIDER 2 S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI (ZINCO), COMPRESI I PRODOTTI DI RECUPERO (AFFINAZIONE, FORMATURA IN FONDERIA) SITO IN VIA VILLAVARA N.15 A VILLAVARA DI MODENA. (RIF.INT. N. 29/02077140354)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata la Determinazione n. 950 del 08/04/2016 (e s.m. det. n. 1462/2018) con la quale è stata rilasciata, a seguito di modifica sostanziale, l'autorizzazione integrata ambientale a Metalsider 2 s.p.a. in qualità di gestore dell'installazione per la fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate al giorno sito in via Villavara n.15 a Villavara di Modena;

richiamata l'iscrizione della Ditta al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” n. MOD091 ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. compresa nell'AIA sopraccitata;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA sopraccitata, presentata dal gestore in data 18/02/2019 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 26291/2019 relativa:

1. alla richiesta di aumentare il quantitativo in stoccaggio istantaneo dei seguenti rifiuti non pericolosi:

- Rottame di zinco codice EER 170404 (D.M. 05/02/98 punto 3.2.3 lett. a operazioni R13 – R4) dalle attuali 2500 ton a 3500 ton;

- Matte di zinco codice EER 110501 (D.M. 05/02/98 punto 3.2.3 lett. a – operazioni R13 – R4) dalle attuali 150 ton a 300 ton;

- Polveri e colaticci di zinco codice EER 110599 (D.M. 05/02/98 punto 4.6 – operazione R13), dalle attuali 25 ton a 75 ton. Per questa tipologia di rifiuto si richiede anche un incremento dello stoccaggio annuale da 40 a 100 ton.

2. alla richiesta di ottenere autorizzazione a trasformare il rifiuto costituito da rottame di zinco codice EER 170404 (D.M. 05/02/98 punto 3.2.3 lett.c) per 5000 ton all'anno in End of Waste, come già possibile fare per il rifiuto "matte di zinco".

Il gestore afferma che l'incremento di stoccaggio istantaneo di rottame di zinco si rende necessario in quanto la sua disponibilità sul mercato non è assolutamente costante, né prevedibile. Si tratta, infatti, di un materiale derivante dal rifacimento delle coperture di edifici e, pertanto, la sua disponibilità è legata anche all'andamento meteorologico delle diverse stagioni. Per garantire la regolarità dell'attività produttiva aziendale è quindi necessario poterlo immagazzinare nei periodi di maggiore presenza sul mercato per non rischiare di dover limitare la produzione nei mesi invernali, come già accaduto negli anni passati.

La necessità di incrementare il quantitativo in stoccaggio istantaneo delle Matte di Zinco e Polveri di Zinco destinate alla rivendita è invece dovuto ad una loro maggiore disponibilità sul mercato. Risulta quindi strategicamente necessario per l'Azienda continuare ad acquistarle per non favorire la concorrenza. Infine, si propone di ottenere una "end of waste" costituita da rottame di zinco previa selezione del materiale per eliminarne le impurezze.

La ditta evidenzia come le attuali aree di stoccaggio di questi rifiuti sono ampiamente sufficienti a contenere l'incremento quantitativo richiesto. La nuova pressa, acquistata nell'anno 2015, infatti, si è dimostrata estremamente efficiente nella compattazione del rottame, riducendone il volume in tempi molto più rapidi che in passato. Nessuna variazione quantitativa né qualitativa verrà apportata al ciclo produttivo attuale, ai consumi energetici e alle emissioni in atmosfera.

valutato di accogliere le richieste del gestore riportate in premessa con condizioni e prescrizioni, modificando l'AIA vigente;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con det. n. 950 del 08/04/2016 (e s.m.) a Metalsider 2 s.p.a. in qualità di gestore dell'installazione per la fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate al giorno sito in via Villavara n.15 a Villavara di Modena come di seguito indicato.

1. sono autorizzate le modifiche comunicate in data 18/02/2019 tramite il Portale "Osservatorio Ippc" della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 26291/2019.
2. l'iscrizione della Ditta n. MOD091 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. è sostituita dall'Allegato II alla presente;

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **30/04/2026**.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 950/16 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla ditta Metalsider 2 s.p.a e al Comune di Modena tramite lo Sportello unico del Comune di Modena.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.



LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO II

ISCRIZIONE N. MOD091

AL 'REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI' AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. DITTA METALSIDER2 S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MODENA IN LOCALITA' VILLAVARA VIA VIALAVARA, 15.

- Rif. int. N. 29/02077140354
- Sede legale e impianto in Comune di Modena, via Villavara, 15
- impianto per la fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate al giorno punto 2.5B dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.)

A - SEZIONE INFORMATIVA

L'azienda, che opera nel settore dal 1980 (sino al dicembre 2003 con il nome di Metalsider S.p.a.) nel corso del 2006 si è trasferita da San Martino in Rio (Reggio Emilia) nell'attuale sede di Villavara provvedendo ad un parziale ammodernamento degli impianti produttivi.

L'impianto in oggetto dal 08/11/2006 è autorizzato con AIA, ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006 modificata con D.lgs 128 del 29/06/2010 (che ha abrogato e sostituito il D.lgs 59/2005) come nuovo impianto produttivo, "impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore alle 20 ton al giorno (punto 2.5b all. 8 parte II del D.lgs 152/2006 e ss.mm.).

I principali prodotti del processo produttivo sono costituiti da Zinco metallico e leghe di Zinco in pani e lingotti; tali prodotti sono ottenuti prevalentemente dal recupero mediante rifusione di rifiuti di zinco ritirati da terzi quali: rottame di zinco (punto 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. CER 170404), mattes di zinco (punto 3.2 CER 110501), polveri e colaticci di zinco (punto 4.6 CER 110599), scorie della produzione primaria e secondaria della metallurgia del rame (punto 4.1 CER 100601)

La ditta inoltre è autorizzata con AIA a recuperare nello stesso processo produttivo rifiuti costituiti da schiumature di zinco CER 110502 e scorie della produzione primaria e secondaria dello zinco CER 100501.

B - SEZIONE DISPOSITIVA

1. La ditta Metalsider 2 S.p.A., è iscritta al numero MOD091 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 parte quarta e ss.mm..
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA.

3. L'iscrizione ha la medesima validità dell'AIA cui costituisce allegato e deve esserne richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.
4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999 secondo cui costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:
 - a) aumento della potenzialità impiantistica;
 - b) aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;
 - c) introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;
 - d) introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 152/06 e sue ss.mm. .
5. Tutte le modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.
6. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della comunicazione dal legale rappresentante della ditta sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del suddetto decreto.
7. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.
8. Si prende atto delle modalità di svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata dichiarate dal gestore nelle comunicazioni agli atti.

C SEZIONE PRESCRITTIVA

1. La ditta Metalsider 2 S.p.A è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:
2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13, R4*			
3.2.3 lett. c	Operazioni di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <0,1% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
110501	zinco solido (MATTES DI ZINCO)	100	300	-	4000*	-	4000*	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO
Subtotale		100	300	-	4000*	-	4000*	

*l'intero quantitativo di rifiuti può essere sottoposto anche alla sola operazione di messa in riserva (R13) e successivo conferimento ad impianti autorizzati al recupero R4.

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13, R4*			
3.2.3 lett. c	Operazioni di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <0,1% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
170404	zinco (ROTTAME DI ZINCO)				5000*		5000*	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO
Subtotale		1200	300	-	5000*	-	5000*	

*l'intero quantitativo di rifiuti può essere sottoposto anche alla sola operazione di messa in riserva (R13) e successivo conferimento ad impianti autorizzati al recupero R4 ma resta fermo IL QUANTITATIVO TOTALE DI RIFIUTO codice EER 170404 destinato ad R13 pari a 35.000 t/anno (cfr prossima tabella)

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]						Operazioni di recupero: R13, R4	
3.2.3 lett. a	Operazioni di recupero: recupero diretto in impianti metallurgici.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
110501	zinco solido (MATTES DI ZINCO)	5	15	-	170	-	170	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO
170404	zinco (ROTTAME DI ZINCO)	14000	3.500		35.000		35.000	
Subtotale		14.005	3.515	-	35.170	-	35.170	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						Operazioni di recupero: R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (POLVERI E PARTICOLATO DI ZINCO)	7.1	25	-	100	-	-	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO
170404	zinco (ROTTAME DI ZINCO)	15	50		4.000			
Subtotale		22.1	75	-	4.100	-	-	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

4.1	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot						Operazioni di recupero: R13, R4	
4.1.3 lett. a	Operazioni di recupero: impianti di seconda fusione per il recupero dei metalli.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria (della metallurgia del rame)							Prodotti ottenuti: 4.1.4 a) singoli metalli nelle forme usualmente commercializzate: zinco nelle forme usualmente commercializzate (zinco metallico e leghe di zinco in pani)
Subtotale		17,1	60	-	1.000	-	1.000	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

4.6	<i>polveri di zinco e colaticci di recupero</i>						Operazioni di recupero: <i>R13</i>	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
110599	<i>rifiuti non specificati altrimenti (POLVERI E COLATICCI)</i>							
Subtotale		21,3	75	-	100	-	-	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

4.6	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]						Operazioni di recupero: R13, R4	
4.6.3 lett. c	Operazioni di recupero: ciclo termico secondario dello zinco.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t/a	mc	t/a	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (POLVERI E COLATICCI)							
Subtotale		17.1	60	-	500	-	500	

3. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione agli atti per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
4. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006:
 - 1) art. 1 (*Principi generali*), comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti di cui alla presente iscrizione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - 2) art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
 - 4) art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;

- 5) art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 6) art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 7) art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento;
- 8) art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
- 9) art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 10) art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 11) art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
- 12) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 13) la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
- 14) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- 15) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 16) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- 17) l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 18) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 19) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 20) le vasche devono essere provviste di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 21) le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 22) vasche, contenitori di liquidi e serbatoi (fissi o mobili) devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- 23) le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 24) le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
- 25) i recipienti fissi o mobili utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 26) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 27) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 28) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 29) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri

l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

Prescrizioni specifiche:

5. i rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere stoccati conformemente a quanto indicato nella planimetria trasmessa in allegato alla domanda di modifica non sostanziale in data 22/12/2017, autorizzata con Det.n.1462 del 23/03/2018;
6. le aree di pertinenza aziendale non dotate di pavimentazione impermeabile non dovranno essere utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti;
7. i rifiuti prodotti dalla ditta e stoccati in deposito temporaneo dovranno essere mantenuti separati da quelli autorizzati alla messa in riserva che la ditta ritira da terzi;
8. l'altezza cumuli di rifiuti dovrà essere mantenuta inferiore a quella delle recinzioni perimetrali;
9. lo stoccaggio dei rifiuti nell'area cortiliva dovrà avvenire esclusivamente su aree pavimentate in asfalto (o altra pavimentazione impermeabile) e provviste di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento recapitante nell'impianto di trattamento prima del loro scarico nel corpo idrico recettore.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.